NORME SUI PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA

Art. 1

Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa

Per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale non e' necessaria l'autorizzazione, ancorche' essa sia richiesta per l'esercizio della azione penale. Non sono del pari necessarie, per l'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari, le autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione.

Versione in vigore dal 28 febbraio 1962, non più in vigore dal 14 maggio 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Estremi	Legge 25 gennaio 1962, n. 20
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sui-procedimenti-e-giudizi-di-accusa/art-1-esenzione-dalle-autorizzazioni-per-il-procedimento-di-accusa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it